

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

AZIONE RESPONSABILITÀ/1
Coop, prescrizione dalla percepibilità



Il termine prescrizione dell'azione sociale di responsabilità decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società. Infatti non rileva a tal fine il fatto che l'azione di responsabilità abbia natura contrattuale ex articolo 2932 del Codice civile, in virtù del rapporto fiduciario intercorrente con l'amministratore. Corte di cassazione, sentenza 19 agosto 2016, n. 17199

AZIONE RESPONSABILITÀ/2
Competenza anche sul luogo dell'illecito

Il curatore fallimentare, in forza dell'articolo 146 della Legge fallimentare, quando promuove azione nei confronti degli amministratori della fallita, cumula in sé sia l'azione sociale ex articolo 2932 del Codice civile sia l'azione dei creditori sociali, ai sensi dell'articolo 2934 dello stesso Codice. Dunque, trattandosi di causa relativa ad obbligazioni risarcitorie (siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale), ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura civile, la competenza territoriale si determina, facoltativamente, anche in base al luogo in cui è stato posto in essere l'illecito su cui si fonda la domanda. Corte di cassazione, sentenza 19 agosto 2016, n. 17197

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Notai di Roma. Le ultime massime in materia di società - In alcuni casi, posizioni diverse da altri Consigli notarili

No al recesso per società «oltre la vita»

Se la durata dell'azienda supera la vecchiaia del socio questi non può uscire

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Se la società di capitali ha una durata eccedente l'aspettativa di vita di un suo socio (persona fisica), costui non ha diritto di recesso dalla società, come invece la legge dispone nel caso della società che abbia nel proprio statuto una durata non determinata o stabilita a tempo indeterminato.

Con questa massima, elaborata alla fine dello scorso mese di luglio, i notai del Consiglio notarile di Roma hanno dunque preso posizione nella controversa materia del recesso in caso di durata della società convenuta per un tempo particolarmente lungo. Basti pensare che i notai di Triveneto, nel loro massimista F.A.1, si sono espressi nel senso che, nel caso di «durata particolarmente lunga», ai soci potrebbe essere riconosciuto il diritto di recesso, «in mancanza di giurisprudenza, la Corte di Cassazione del 22 dicembre ha respinto la spettanza del diritto di recesso al so-

cio di Srl in caso di «interventiva proroga del termine di durata della società», «una data successiva all'aspettativa di vita dei soci» e la Cassazione, con sentenza 22 aprile 2013, n. 9662, ha deciso che in una Srl la cui durata sia «fissata in epoca lontana, tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della per-

sona fisica ma anche di un soggetto collettivo, il socio ha diritto di recesso, sussistendo le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad attribuire il diritto di recesso nelle società contratte a tempo indeterminato».

È proprio quest'ultimo il punto focale della questione. Se infatti la società di capitali è con-

tratta a tempo indeterminato, l'articolo 2437, comma 2, del Codice civile (per le Spa) e l'articolo 2473, comma 2, del Codice civile (per le Srl) concedono ai soci il diritto di recedere liberamente dalla società stessa in qualsiasi momento (seppur con un preavviso di 80 giorni, periodo che lo statuto può allungare, ma non oltre l'anno). Ci si chiede dunque se, a questa previsione di legge, sia equiparabile il caso della durata particolarmente lunga della società.

I notai romani osservano che la facoltà di recesso in caso di durata indeterminata opera come contrappeso rispetto all'assenza del termine di durata: quando è presente un termine di durata, il rapporto sociale si scioglie in caso di mancata proroga della scadenza della società, quando invece il termine di durata sia assente, è il socio che può volontariamente sciogliere il proprio vincolo associativo. La stessa disciplina si rintraccia nell'articolo 2285 del Codice civile sul recesso dalla società di

persone, che è sempre possibile quando «questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci».

Ad avviso dei notai romani, proprio dal confronto dei testi normativi si comprende dunque che nelle società di capitali si è preferito offrire al socio la possibilità di recedere solo nel caso di società contratta a tempo indeterminato, senza accordare il medesimo diritto nel caso nel quale la durata della società fosse commisurata alla vita di uno dei soci. La ragione sarebbe da rintracciare nella differenza strutturale tra le società di persone (ove è prevalente il carattere personale del rapporto tra i soci) e la società di capitali, nelle quali assume preminenza la struttura organizzativa della società. È dunque per questo motivo che nelle società di capitali si deve fare affidamento su due opzioni nette: la durata determinata senza libero recesso, da una parte, e la durata indeterminata con libero recesso, dall'altra.

Si osserva, inoltre, che nelle

persone i soci hanno la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e che questa situazione necessita di un'attenuazione per evitare che il socio rimanga per lungo tempo responsabile delle obbligazioni sociali, senza potersi affrancare da tale gravosa responsabilità. Nelle società di capitali, invece, questa esigenza non è avvertita, dal momento che il socio non rischia più del valore della propria partecipazione.

Infine, secondo la massima in commento, si deve porre l'attenzione sul carattere sfuggente del concetto di «durata eccedente l'aspettativa di vita di un socio», in quanto la varietà delle situazioni possibili (e cioè, a seconda che si tratti di un uomo o di una donna, di un giovane o di un anziano, di una persona sana o di una persona malata) rende impervia la definizione di tale concetto. A voler poi tacere del fatto che la compagine societaria sia composta solo o anche da soci diversi dalle persone fisiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M&A. Atto bloccato prima della scadenza per opporsi

Fusioni, il deposito in banca non annulla il veto dei creditori

Angelo Busani

Non si può stipulare l'atto di fusione (o di scissione) se i creditori hanno presentato opposizione, nemmeno depositando in una banca le somme per pagare i creditori opposti; in caso di opposizione dei creditori, per la stipula dell'atto di fusione o scissione occorre sempre un intervento del giudice, per stabilire se sia fondato, o meno, il pericolo di pregiudizio addotto dai creditori a fondamento della loro opposizione.

È questo il succo della massima elaborata dai notai di Roma, alla fine dello scorso luglio, sulla spinta (e variamente risolta) questione se sia possibile la stipula dell'atto di fusione (o di scissione), in caso di opposizione dei creditori, ponendo in essere quelle attività (ad esempio: il deposito in banca delle somme occorrenti a pagare i creditori) che permettono, beninteso in assenza di opposizione dei creditori, l'anticipazione della stipula dell'atto di fusione o di scissione rispetto alla scadenza del termine concesso ai creditori per fare opposizione.

È quest'ultimo il nodo della questione. L'articolo 2503 del Codice civile consente infatti che, vincendo presso una banca il denaro occorrente al pagamento dei creditori che potrebbero opporsi, si può procedere a stipulare l'atto di fusione o scissione anteriormente alla scadenza del termine - di 15, 30 o 60 giorni, a seconda dei casi - che la legge concede ai creditori per presentare opposizione alla fusione (o alla scissione).

Secondo i notai romani, il deposito del denaro (che permette di anticipare la stipula dell'atto) non si rende invece utilizzabile nel diverso caso in cui sia stata già presentata opposizione alla fusione (o alla scissione) da uno o più creditori, a meno che il Tribunale non autorizzi la stipula dell'atto ritenendo non fondato il pericolo di pregiudizio alle loro ragioni addotte dai creditori a sostegno della loro opposizione.

La massima in effetti riconosce che «la dottrina prevalente» ritiene l'opposizione priva di ragion d'essere per cessata materia del contendere a seguito del deposito

del denaro occorrente, presso una banca. Secondo i notai romani, invece, occorre tenere distinti, da un lato, il pagamento dei creditori opposti (il che fa effettivamente venir meno la ragione del contendere) e, dall'altro, il deposito in banca delle somme idonee a soddisfarli (effettuato dopo l'opposizione), che di per sé non provoca automaticamente la cessazione della materia del contendere.

In quest'ultima ipotesi, per far cessare gli effetti inhibitori dell'opposizione, occorre infatti che il Tribunale valuti le garanzie prestate dalla società (e, tra queste, il deposito delle somme) per verificare che gli interessi dei creditori siano sufficientemente tutelati: l'equivalenza del pagamento dei creditori al deposito delle somme

LA SOLUZIONE
Solo il Tribunale può autorizzare la stipula, se valuta che non sia fondato il pericolo di pregiudizio

in una banca non può ritenersi di per sé verificata se i soci creditori che le condizioni del deposito potrebbero in astratto non rispettare i diritti del creditore opposto e che tale valutazione (che, prima dell'opposizione, è attribuita dalla legge agli amministratori delle società partecipanti alla fusione o alla scissione), una volta presentata l'opposizione, spetta per legge solo al Tribunale.

Il Tribunale deve, ad esempio, valutare se termini e condizioni del deposito garantiscono effettivamente la separazione delle somme depositate rispetto al restante patrimonio della società in modo che il creditore opponente possa agire in via preferenziale sulle stesse. Quanto alla durata del deposito, nel caso di opposizione presentata in via giudiziale, il Tribunale deve valutare che le somme relative ai crediti degli oppositori restino vincolate sino all'esito definitivo del giudizio di opposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assemblea. L'articolo 2374 del Codice civile riconosce espressamente questo diritto, in caso di mancanza di informazioni, solo nelle Spa

Anche nella Srl la minoranza può chiedere rinvii

Angelo Busani

Il diritto dei soci di minoranza di richiedere il rinvio dell'assemblea è un altro tema sul quale esistono ampie divergenze di vedute e sul quale i notai romani (sempre in una massima diffusa a fine luglio) intervengono con un positivo avviso. Il diritto dei soci di minoranza (titolari di almeno un terzo del capitale sociale) di domandare il rinvio dell'assemblea, adducendo non sufficientemente informati, è sancito dalla legge (nell'articolo 2374 del Codice civile) solo in materia di Spa, mentre la legge nulla dice in materia di Srl. Ebbene, secondo il Consiglio Notarile di Roma, pur in assenza di una espressa (e legittima) previsione statutaria che riconosca alla

minoranza detto diritto di rinvio, è da ritenersi ammissibile una richiesta di rinvio dell'assemblea della Srl presentata dai soci intervenuti, che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione.

Ciò in analogia a quanto previsto dall'articolo 2374 del Codice civile per le Spa, in quanto anche nella Srl si tratta di garantire la giusta informazione

L'ALTRA TESI

I notai di Firenze hanno espresso un orientamento opposto: la compagine sociale è più ristretta e può decidere anche per iscritto

e partecipazione del socio al processo decisionale della società. Se nella disciplina delle Srl non è riprodotto la norma dettata in tema di Spa, questo sarebbe insomma dovuto a una dimenticanza.

A conclusione opposta era invece giunto il Consiglio Notarile di Firenze nel suo orientamento n. 10/2009. Secondo i notai fiorentini, è «difficile prospettare l'applicazione analogica» nella Srl «dell'articolo 2374 del Codice civile, poiché il fenomeno del rinvio appare funzionale a un tipo societario caratterizzato da un'ampia compagine sociale, buona parte della quale potenzialmente poco propensa alla partecipazione alla gestione socie-

taria e che, conseguentemente, può essere scarsamente informata della vita sociale». Invece, la Srl appare improntata a un rapporto personale e diretto tra soci e organo amministrativo, tale da assicurare il diritto all'informazione dei soci non amministratori attraverso altri strumenti normativi quali, ad esempio, il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. La previsione di detti strumenti rende, di fatto, difficilmente ipotizzabile la carenza informativa dei soci in assenza di loro negligenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24ORE
BUSINESS SCHOOL

Il Sole
24 ORE

E-LEARNING 24 - SPECIALE ESTATE
Aggiorna le tue competenze dove e quando vuoi tu.

Sconti fino al 20% entro il 12 settembre

170 corsi on line

20 aree tematiche
60 corsi con crediti formativi professionali
Test e attestato di frequenza on line

Sconto 20%

24ORE
MY MASTER
ON LINE

Il primo master online personalizzabile con diploma.
mymaster24.com

Sconto 10%

11 Master on line con attestato di frequenza

6 per area tematica
5 per ruolo aziendale
100% formazione on line

Sconto 20%

9 Master on line con Diploma

90% formazione on line
Project Work coordinati dai docenti
3 sessioni d'aula

*L'offerta è cumulabile con advanced booking

Sconto 10%*



Scopri di più su: bs.ilssole24ore.com/elearning

seguici su:
f in

Servizio Clienti
Tel. 02 (06) 3022.3811/6372/6379
Fax. 02 (06) 3022.4462/2059/6280
business.school@ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91 / Milano - Via Tortona, 54 - Mudac Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008